



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI

Numero 36 Del 22-05-2020

Reg. generale 76

Oggetto: TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. DIPENDENTE UFFICIO SISMA - GEOM. SACCHETTI ANDREA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 53 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 2016/2018 recita :

c. 1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.

c.2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

c.4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7.

c. 5. L'ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 oppure nega la stessa qualora:

a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'ente.

c7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna

Il Comune di Torricella Sicura, nell'ambito delle proprie politiche di gestione del personale e compatibilmente con le restrizioni in materia di assunzione, favorisce le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali come ribadito nel piano delle azioni positive triennio 2020/2022 con delibera N.3 del 23/01/2020;

Vista la richiesta presentata in data 22/05/2020 prot. n. 4010 del 22/05/2020 dal sig. Sacchetti Andrea, istruttore Tecnico a tempo determinato cat. C posizione economica C1, assegnato all'Ufficio Sisma, di poter effettuare, per motivi professionali, un orario di lavoro part – time al 50% per un totale di 18 ore a decorrere dal 01/06/2020 al 31/12/2020 con una distribuzione dell'orario come di seguito indicato:

lunedì , martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle 14:00;

La recente disciplina introdotta dall'art. 73 del D.L. 112/2008 come convertito nella legge 133/2008 ha previsto, modificando l'art. 1, comma 58, della legge 662/1996 che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più in forma automatica dopo 60 giorni dalla richiesta, ma deve essere concessa dall'amministrazione che la può negare se ritiene che rechi pregiudizio alla funzionalità dei servizi.

In particolare, a seguito della novella introdotta con la suddetta legge 133/2008, l'art. 1, comma 58, della legge 662/1996, recita che “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione, entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.

L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa”.

Si valutano di seguito le condizioni di cui all'art. 53 c. 5 :

- In merito al contingente massimo previsto dal comma 2 , si dà atto la dotazione organica complessiva di personale a della categoria C ammonta a 11 dipendenti e che attualmente è presente solo n.1 dipendente in part-time. Tale richiesta risulta rispettosa della percentuale del 25% (2,75 unità) dei posti copribili nell'ambito della categoria con personale part-time.
- In merito al conflitto di interesse dell'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, si dà atto che :

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001, normativa di carattere generale, disciplina le incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare il primo comma del predetto articolo richiama espressamente il principio generale di cui all'art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, secondo il quale: “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. Il citato art. 53 dispone delle deroghe al principio di esclusività del rapporto di lavoro nel pubblico impiego per i titolari di rapporti di lavoro a tempo parziali e per il personale in aspettativa.

L'art. 24 comma 3 del il Codice dei Contratti (d.lgs. 56/2016) testualmente recita: “i progetti (...) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale

dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego". Per quanto sopra esposto, nel caso prospettato il dipendente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro ovvero la stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare di non avere altre tipologie di rapporti di lavoro di tipo subordinato e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità.

- In merito al pregiudizio alla funzionalità dell'ente si dà atto che l'ufficio sisma è attualmente fornito di n. 3 unità di personale a tempo pieno e determinato che soddisfano le esigenze operative del settore, ma l'assegnazione del personale da parte della Regione Abruzzo Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma ai comuni del cratere non è legata al numero di unità ma ad un importo complessivo assegnato all'ente e utilizzabile con contratti rimodulati in base alle esigenze dell'ente (nota n. 0258243/19 del 16/09/2019). Pertanto le somme derivanti dal riproporzionamento del trattamento economico spettante al dipendente potrà essere utilizzato per eventuali future assunzioni;

Ravvisata la possibilità, di accogliere la domanda del dipendente – Geom. Sacchetti Andrea per le motivazioni addotte, e in considerazione che la riduzione di orario, non incide in misura significativa sulla funzionalità dei servizi di cui fa parte, come confermato dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487;
- la legge 07/08/2015 n. 124
- la riforma del Pubblico impiego
- d.lgs 75/2017

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di accogliere la richiesta dal sig. Sacchetti Andrea, istruttore Tecnico a tempo determinato cat. C posizione economica C1, assegnato all'Ufficio Sisma, di poter effettuare, per motivi professionali, un orario di lavoro part – time al 50% per un totale di 18 ore a decorrere dal 01/06/2020 con una distribuzione dell'orario come di seguito indicato:
lunedì , martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle 14:00 dando atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
3. Di rilevare che dalle valutazioni espresse sono rispettate le condizioni di cui all'art. 53 c. 5 del CCNL 2016/2018 ;
4. l'accoglimento della richiesta, nella fattispecie, viene incontro alle esigenze professionali evidenziate dal dipendente interessato;
5. Di rilevare che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata alla stipula di apposito contratto di lavoro nel quale verrà

disciplinata l'articolazione dell'orario di lavoro nei termini più funzionali alle esigenze dell'Ente;

6. Di rilevare che la trasformazione del rapporto di lavoro in argomento comportano il riproporzionamento del trattamento economico spettante alla dipendente.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Di Medoro Giacomino

La presente Determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/200, n. 267.

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Di Medoro Giacomino al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, li 22-05-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Di Medoro Giacomino

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

ACCERTATO

La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, li

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario
F.to (Di Medoro Giacomino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 28-05-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 13-06-2020

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Di Medoro Giacomino
